

n° 120062


3 15

PERS



Università degli studi di Ferrara


- Ex labore fructus -



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

(Convenzione n° 1397/17 del 21 AGO 2017)

TRA



L'Università degli Studi di Ferrara - in qualità di *soggetto promotore*, codice fiscale 80007370382, nella figura del Direttore Generale Dott. Giuseppe Galvan, nato a Ferrara (FE) il 21/07/1960 e domiciliato per la carica in Ferrara in Via L. Ariosto n. 35

E

Nome azienda: Comune di Reggio Emilia con sede legale in Piazza Prampolini, num 1 CAP 42121 Città Reggio Emilia Prov R.E. Partita Iva o Codice Fiscale 0014592035 di seguito denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dalla Dott.ssa Battistina Giubbani carica ricoperta Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione nata a Comano (MS) il 02.09.1965

#### Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.6.1997, n. 196, possono promuovere tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

#### Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Soggetto Ospitante, ai sensi della predetta L. 196/97 (art. 18), si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, tirocinanti nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.3.98 n. 142.

#### Art. 2 Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal Soggetto Ospitante.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor accademico;
- il nominativo del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto
- Ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

#### Art. 3 Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, inosservanze agli obblighi indicati nel presente articolo, (in particolare assenze prolungate / periodi di sospensione dal tirocinio, tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ed il completamento del tirocinio nei termini stabiliti) o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dei tirocini, devono essere concordate con il Soggetto Ospitante.

#### Art. 4 Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 363/98, è tenuto a:

- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi specifici connessi all'impresa, fermo restando che l'Università di Ferrara garantisce ai propri studenti-tirocinanti adeguata formazione di base in materia di salute e sicurezza;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuale ove previsti.

L'Università di Ferrara garantisce adeguata formazione di base relativa alla prevenzione di salute e sicurezza, secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008, agli studenti che svolgono tirocini promossi dall'Ateneo.

#### Art. 5 Assicurazioni

I tirocinanti, studenti iscritti a corsi promossi dall'Università di Ferrara, risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2. e l'Università di Ferrara si impegna a garantirne l'assicurazione per la responsabilità civile e a fornire una polizza integrativa per infortunio.

#### Art. 6 Adempimenti informativi

L'Università di Ferrara si impegna ad inviare copia della convenzione e di ogni progetto formativo alla Regione, o Provincia delegata, e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, e conferisce mandato al Soggetto Ospitante per gli adempimenti informativi verso le rappresentanze sindacali.

#### Art. 7 Norme finali

La presente convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula e cessa di produrre i suoi effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno 60 giorni, anche solo di una delle parti.

#### Art. 8 Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di Ferrara quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

#### Art. 9 Registrazione e spese

La presente convenzione è redatta in unico originale ed è conservata presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede.

La presente convenzione sarà registrata a taxa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

La convenzione, in materia di bollo, sarà assoggettata alla vigente normativa fiscale.

Ferrara, 21 AGO 2017

per l'Università di Ferrara

Il Direttore Generale

Giuseppe Galvan (DD 8/2017)



Per il Soggetto Ospitante (timbro e firma)

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*